

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1548

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAPPARO, GUERZONI e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1995

Disposizioni per agevolare i cittadini e le piccole imprese
contraenti di mutui in ECU mediante la loro conversione
in mutui in lire italiane

ONOREVOLI SENATORI. - La decisione assunta il 17 settembre 1992 dal governo Amato di far uscire la lira dalla banda di oscillazione del Sistema monetario europeo ha prodotto effetti devastanti sull'esposizione di tutti quei cittadini e imprese che avevano in precedenza contratto mutui in ECU.

Il valore rapportato alla lira dell'ECU - di questa valuta virtuale, si potrebbe dire, non trattandosi di moneta avente corso regolare ma di un valore medio commisurato alle fluttuazioni di tutte le valute delle nazioni aderenti all'Unione europea - ha subito infatti un incremento vistosissimo e del tutto imprevedibile.

Tutti coloro, quindi, che avevano fatto affidamento sulla relativa stabilità del sistema monetario basato su bande predeterminate di oscillazione delle valute previsto dal Trattato di Maastricht (e, sia detto incidentalmente, avevano prestato buona fede allo spirito europeista ampiamente enfatizzato in quel periodo) si sono trovati quindi gravemente spiazzati perchè hanno visto crescere esponenzialmente la loro esposizione con le banche con cui i mutui erano stati contratti.

La quantificazione del fenomeno è difficile in mancanza di dati certi: il *boom* della stipula di questi mutui ha riguardato infatti sia soggetti privati - famiglie, piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti - che enti, società e istituzioni. Negli ultimi tempi anche l'informazione ha cominciato ad occuparsi degli autentici drammi che ci sono dietro la scadenza di rate per somme esorbitanti, o quanto meno nettamente superiori a quanto in buona fede il mutuatario aveva programmato di sostenere.

Se la questione fosse tutta legata a un errore di calcolo speculativo, tali situazioni non sarebbero particolarmente meritevoli di tutela. In questo caso tuttavia, innanzi-

tutto non siamo certo in presenza di intenti speculativi: i cittadini che hanno acceso mutui in ECU avevano fatto una scelta che appariva, in base agli elementi in loro possesso, del tutto ragionata e non imprudente. È stata una decisione politica - non un'evoluzione naturale del mercato - a cambiare loro le carte in tavola.

Riteniamo pertanto doveroso che lo Stato, che è responsabile di questi effetti sia pure in nome di superiori interessi nazionali, si assuma oggi anche la responsabilità di intervenire nei casi più gravi.

Questo è appunto lo scopo del presente disegno di legge che istituisce presso il Tesoro un fondo per contributi in conto interessi. Su tale fondo insistono i contributi di cui godranno coloro che convertiranno il loro attuale mutuo in ECU in un mutuo in lire per il capitale residuo. Poichè tale capitale sarà nel frattempo svalutato dall'aumento dell'ECU il contributo interverrà a coprire la perdita di valore subita dai cittadini e dalle imprese.

Proprio lo scopo di intervento urgente e a tutela delle fasce più deboli di soggetti coinvolti e di piccole attività economiche ha spinto il proponente a circoscrivere il numero degli aventi diritto a questa agevolazione: essa è perciò riservata ai soggetti che abbiano stipulato mutui in ECU tra il 1° gennaio 1989 (perchè è, per i contraenti, a partire da quest'anno che si producono gli effetti più perversi della svalutazione) e il 17 settembre 1992 (data di uscita della lira dallo SME) allo scopo di finanziare l'acquisto della prima casa (ad esclusione degli immobili che rientrino nella categoria «lusso») o attività piccolo-imprenditoriali, artigiane e agricole, quest'ultime con la ulteriore limitazione che deve trattarsi di imprese il cui fatturato non superi i 5 miliardi di lire.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per evitare che le operazioni di conversione si traducano comunque in ulteriori aggravii di oneri, esse sono esentate dal pagamento di oneri fiscali e, a condizione che il nuovo mutuo sia acceso presso la stessa banca del precedente, dalle spese di commissione bancaria.

La penosità della situazione in cui si trovano numerose famiglie e l'impegno finanziario tutto sommato esiguo a carico dell'erario che permetterebbe la soluzione di tale vicenda, raccomandano fortemente la rapida approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito presso il Ministero del tesoro, con finalità di sostegno sociale e per le piccole attività economiche colpite dalla svalutazione della moneta nazionale, un fondo per contributi in conto interessi destinato ad agevolare la conversione in lire dei mutui contratti da cittadini italiani in valuta ECU, con sportelli presso le tesorerie provinciali dello Stato.

2. La dotazione iniziale del fondo è di 50 miliardi di lire per l'anno 1995.

Art. 2.

1. Il fondo è istituito con decreto del Ministro del tesoro da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo stesso decreto disciplina le modalità di gestione del fondo e di erogazione dei relativi contributi.

Art. 3.

1. Sono ammessi a godere dei contributi di cui all'articolo 1 i titolari di mutui in ECU contratti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 e il 17 settembre 1992 per l'acquisto della prima casa, salvo quelle considerate «di lusso» ai sensi della normativa vigente, o per l'esercizio di attività imprenditoriali relative a piccole imprese del settore industriale, del settore terziario, del settore primario, compresi i coltivatori diretti, e delle imprese artigiane, con fatturato realizzato non superiore a 5 miliardi nell'anno 1994, i quali abbiano convertito, entro centottanta giorni dall'adozione del

decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 2, in un mutuo in lire il capitale residuo del mutuo precedentemente contratto in ECU.

2. Per essere ammessi a godere del contributo i soggetti che si trovino nella condizione di cui al comma 1 devono presentare domanda al Ministero del tesoro dalla quale risulti, attraverso attestazioni delle banche interessate:

a) la data di stipula del mutuo ipotecario in ECU;

b) la stipula di un nuovo mutuo ipotecario in lire di ammontare pari al capitale residuo del mutuo in ECU al momento della stipula del nuovo mutuo; il capitale residuo verrà determinato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4;

c) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

3. Le domande sono esaminate dal Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 4.

1. Il contributo, che non potrà superare, comunque, i 50 milioni, è calcolato sul capitale residuo e commisurato alla perdita di valore subita dal capitale originario per effetto delle fluttuazioni di valore della lira italiana nei confronti dell'ECU al momento della stipula del nuovo mutuo, al netto del beneficio avuto dal mutuatario per effetto della differenza tra mutuo in ECU e mutuo in lire; tale contributo verrà determinato secondo criteri fissati nel decreto di istituzione del fondo di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. La stipula di mutui ipotecari in lire nei quali siano convertiti, per il capitale residuo, i mutui contratti in ECU di cui all'articolo 3 sono esenti da imposta sostitutiva e da spese di commissione bancaria.

2. L'estinzione del mutuo è senza oneri bancari se il mutuo viene riaccessato presso la

stessa banca; solo in questo caso l'accensione del nuovo mutuo è senza spese di commissione bancaria.

Art. 6.

1. Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'ammortamento relativo allo stesso Ministero.